ACTIVE ZOOTECNIA

API - CARE

Contratto di assicurazione che assicura gli allevatori di Api per i danni da EPIZOOZIE e da MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle definizioni

Active ZOOTECNIA API - CARE è una polizza agevolata per la copertura dei danni derivanti da Epizoozie e Riduzione della Produzione di Miele.
Le polizze del settore agricolo consentono di ottenere un contributo fino al 70% del premio pagato nel rispetto di alcuni vincoli amministrativi (ad esempio: numero minimo garanzie, Soglia di Danno, Assicurazione dell'intera Produzione aziendale per la combinazione Comune/prodotto).

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024 ".

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

Scopri i vantaggi e i servizi di Active ZOOTECNIA API - CARE consultando questo set informativo: una guida semplice e immediata, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

CATTOLICA* ASSICURAZIONI
DAL 1896
PRONTI ALLA VITA. cattolica.it
scarica l'app

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per danni derivanti da Epizoozie e Riduzione della Produzione di Miele

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: "Active Zootecnia API -CARE" Rischi Agevolati collettivi**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura gli allevatori di Api per i danni da EPIZOOZIE e da MANCATA PRODUZIONE DI MIELE.

Che cosa è assicurato?

✓ **Epizoozie:**
Copertura dei danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento o apiario in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
Le coperture prestate sono le seguenti:
- ✓ Abbattimento Forzoso, la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
- ✓ Mancato Reddito, la perdita di reddito conseguente:
  - o al Fermo dell'Apiario per abbattimento totale o alla Mancata produzione per abbattimento parziale degli alveari oppure
  - o al divieto di movimentazione per ordinanza di Sequestro dell'Apiario, a seguito di istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico

Le malattie infettive ed epizoozie assicurabili sono la Peste Americana, la Peste Europea, l'infestazione da Aethinia Tumida e quella da Tropilaelaps.

✓ **Mancata produzione di Miele:**
La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per i danni economici diretti derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata, nel corso dell'intera annata, da andamento stagionale avverso dovuto ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano;

- L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:

  Precipitazioni piovose:
  Temperature critiche:

- La secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:

  Gelo;
  Brina;
  Siccità.
  Eccesso di pioggia

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o apiari limitrofi.

Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi – Danni causati:
- ✗ **guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;**
- ✗ **rischi atomici;**
- ✗ **terrorismo, sabotaggio organizzato;**
- ✗ **terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali;**

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:
- ✗ **con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato e/o del Contraente;**
- ✗ **da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di furto di alveari, rapina, furto e rispettivi tentativi;**
- ✗ **ad alveari e/o apiari, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Nazionale Apistica;**
- ✗ **da malattie preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive non assicurate (solo per Epizoozie);**
- ✗ **direttamente o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili che a quelle oggetto dell'Assicurazione;**
- ✗ **da eventi oggetto di garanzia verificatesi prima della data di decorrenza della garanzia del singolo alveare e/o apiario (solo Mancata produzione di miele);**
- ✗ **fioriture di essenze in serra o in ambiente chiuso e controllato (solo Mancata produzione di miele)**
- ✗ **da eventi non certi.**
- ✗ **in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica (solo Epizoozie)**

Resta altresì specificatamente convenuto che:
- **sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**
- **la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.**

Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, gli Scoperti e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

- ! **Le coperture sono prestate con soglia di danno del 20% a carico dell'Aderente/Assicurato, cioè il limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20% del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun indennizzo.**
- ! **Per Franchigia si intende la quota di valore assicurato che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.**
- ! **Per Limite di Indennizzo si intende il massimo importo indennizzabile da Generali Italia al netto di Franchigie e Scoperti. Nella garanzia Mancata produzione di miele equivale al massimale di rimborso.**
- ! **Per Scoperto si intende la percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.**
- ! **Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di Notifica indicata nel Certificato di Assicurazione, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.**

Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'adesione dell'Aderente/Assicurato alla polizza.
- L'effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica, con una carenza contrattuale per le nuove adesioni che, per le garanzie relative alle Epizoozie, varia tra 30 e 120 giorni, in relazione alla presenza/assenza di focolai nella regione e al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, mentre per le garanzie relative alla Mancata Produzione di Miele è di tre giorni.
- La scadenza delle garanzie per le epizoozie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione, mentre per la mancata produzione di miele è funzione della zona geografica e del periodo di fioritura delle tipologie floreali bottinate e comunque entro le ore 12 del 30 settembre.
- Il Certificato di Assicurazione attesta la notifica, la decorrenza e la scadenza della copertura.

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio italiano.

Che obblighi ho?

- Quando il Contraente sottoscrive la Polizza e l'Aderente/Assicurato sottoscrive il Certificato hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza ed ogni modifica del rischio.
- Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del suo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.
- L'Aderente/Assicurato deve essere in regola con le leggi che regolano la vigilanza veterinaria e quelle relative all'anagrafe apistica.
- Al personale autorizzato dalla Società deve essere consentito l'accesso alla documentazione inerente i beni assicurati e la visita presso gli apiari in copertura.
- Assicurare tutti gli alveari e tutti i cicli produttivi annui, con la sola esclusione degli sciami, censiti in Anagrafe Apistica Nazionale, per tutti gli apiari relativi al codice del B.D.A. dell'Azienda assicurata.

<u>In caso di sinistro l'Aderente/Assicurato deve:</u>

Garanzia Epizoozie:

1) comunicare e dichiarare a Generali Italia, per il tramite dell'Agenzia, a mezzo e-mail:
   a. l'evento, inviando la seguente documentazione entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi:
      - copia aggiornata della visura della B.D.A. aggiornate alla data del Sinistro;
      - tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
   b. tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
   c. comunicare immediatamente e telefonicamente all'Agenzia di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso degli alveari infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi;
2) seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
3) consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento o Apiario colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L. e amministrazioni comunali;
4) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;

Garanzia Mancata produzione di miele:

a) comunicare immediatamente a mezzo e-mail all'Agenzia di riferimento l'evento, completando la seguente documentazione entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi:
   1. la constatazione di una riduzione della raccolta di nettare per consentire un tempestivo sopralluogo peritale, specificando tutte le circostanze dell'evento;
   2. la richiesta di perizia di constatazione oppure di liquidazione;

   da confermare con l'invio, a mezzo e-mail, entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi di quanto segue, per ciascun apiario colpito:
   - modulo di denuncia sinistro, compilato e sottoscritto;
   - copia aggiornata della visura della B.D.A., aggiornata alla data del Sinistro;
b) consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Apiario colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, ad esempio, A.S.L. e amministrazioni comunali;
c) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno;
d) non prelevare i melari dagli alveari dell'apiario sinistrato prima della rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Quando e come devo pagare?

- Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente
- Il Contraente può effettuare il pagamento del premio tramite un unico versamento oppure tramite rate di premio alle scadenze pattuite.
- Il pagamento del premio deve avvenire con una delle seguenti modalità:
  - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Generali Italia o all'agente in qualità di agente di Generali Italia;
  - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Generali Italia o l'agente in qualità di Agente di Generali Italia;
  - ✓ Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

Come posso disdire la polizza?

- La polizza Collettiva scade il 31 dicembre dell'annualità senza tacito rinnovo.
- Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione dell'intervento finanziario al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l'intera annualità, accertata dopo l'avvio dell'annualità medesima, al Contraente è concesso di rescindere dal contratto entro il termine massimo del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata a Generali Italia.
- **Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

Assicurazione per i danni da epizoozie e da mancata produzione di miele

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Active Zootecnia – Api Care Rischi Agevolati

collettivi data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.
Generali Italia indennizza i danni previsti nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nel Certificato di Assicurazione.

Che cosa NON è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.
Epizoozie
Franchigia: I sinistri relativi alle garanzie per il mancato reddito conseguente ai focolai epizootici vengono indennizzati al netto di una franchigia del 10% per Focolaio.
Scoperto: Per gli Apiari ubicati in provincie nelle quali si è verificato un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente viene applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo del danno, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.
Mancata produzione di miele
Franchigia e Scoperto: I sinistri sono indennizzati al netto di franchigie calcolate sul valore assicurato e scoperti calcolati sull'importo del danno commisurati al rischio come riportato nella seguente tabella:

Classe di rischio	Danno Medio 2016 - 2021	Franchigia	Scoperto
A	pari a zero	0%	5%
B	inferiore al 20%	1%	10%
C	compreso tra 20% e inferiore a 40%	2%	15%
D	compreso tra 40% e inferiore a 60%	3%	20%
E	compreso tra 60% e inferiore a 80%	4%	25%
F	uguale o superiore a 80%	5%	30%

La classe di rischio è calcolata sulla base del danno medio degli ultimi cinque anni di ciascuna tipologia floreale nelle diverse possibili regioni di ubicazione dell'apiario (postazione).

Massimale di rimborso: Generali Italia è impegnata per tutti gli Aderenti/Assicurati della Polizza collettiva e per l'intera annualità assicurativa, fino ad un massimale pari al 150% del premio di prima emissione dovuto per il periodo di copertura.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli, apicoltori, che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo a protezione dei beni per tutelarsi dai rischi dell'abbattimento forzoso per epizoozie e il bisogno di copertura relativo alla protezione del patrimonio per tutelarsi dal rischio di mancato reddito da epizoozie e dalla mancata produzione di miele.

Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 19,0% del Premio imponibile pagato dal Contraente per la garanzia Epizoozie e del 11,0% per la garanzia Mancata produzione di miele.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A.- Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato. **Liti transfrontaliere** Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Per i contratti che appartengono al settore dei Rischi Agevolati non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota fiscale.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

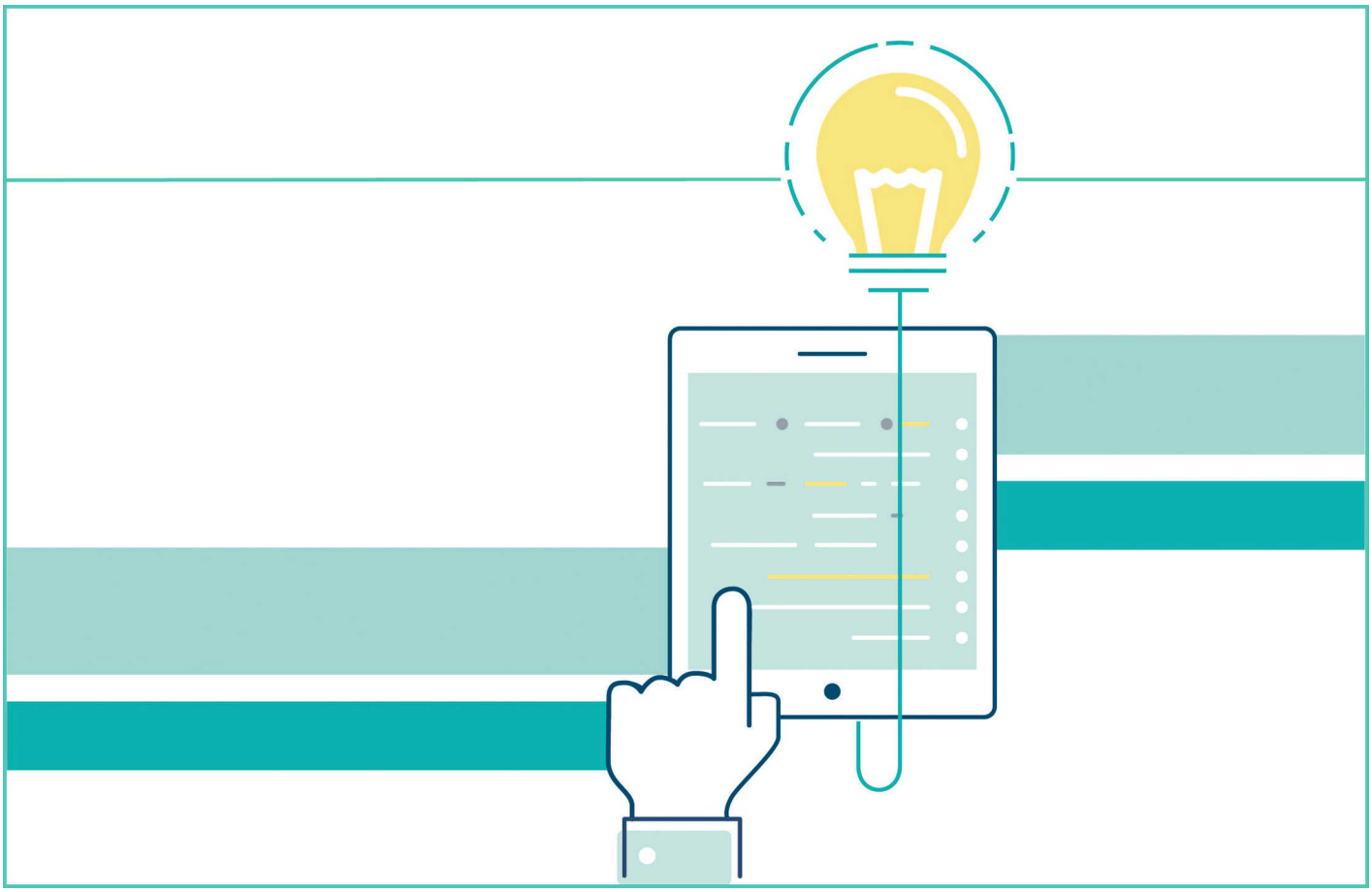

Active Zootecnia API - CARE - STRUTTURA E DEFINIZIONI

PAG.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO 2

DEFINIZIONI 2

Active Zootecnia API - CARE - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

PAG.

1 SEZIONE EPIZOOZIE 8

Che cosa è assicurato? 8

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione 8

Che cosa NON è assicurato? 8

Art. 2.1 - Danni non coperti dalla garanzia 8

Ci sono limiti di copertura? 8

Art. 3.1 - Franchigia assoluta, Scoperti e Soglia di Danno 9

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia 9

Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati 9

Art. 4.2 - Redazione dei Certificati di Assicurazione e termini di assunzione dei rischi 10

Dove vale la copertura? 11

Art. 5.1 - Validità territoriale 11

Che obblighi ho? 11
Che obblighi ha l'impresa?
Art. 6.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato 11
Art. 6.2 - Adeguamento del premio in corso d'anno 11
Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio 11
Quando comincia la copertura e quando finisce? 13
Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di Assicurazione 13
2 - SEZIONE MANCATA PRODUZIONE DI MIELE 14
Che cosa è assicurato? 14
Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione 14
Che cosa NON è assicurato? 14
Art. 2.1 - Danni non coperti dalla garanzia 14
Ci sono limiti di copertura? 15
Art. 3.1 - Massimale di rimborso, Franchigia assoluta, Scoperti e Soglia di Danno 15
Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia 17
Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati 17
Art. 4.2 - Redazione dei Certificati e termini di assunzione dei rischi 17
Dove vale la copertura? 18
Art. 5.1 - Validità territoriale 18
Che obblighi ho? 19
Che obblighi ha l'impresa
Art. 6.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato 19
Art. 6.2 - Adeguamento del Premio in corso d'anno 19
Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio 20
Quando comincia la copertura e quando finisce? 20
Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di Assicurazione 20

Active Zootecnia API - CARE - NORME COMUNI PAG.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 22
Art. 1.1 - Durata della Polizza collettiva ad adesione 22
Come posso disdire la polizza? 22
Art. 2.1 - Recesso del Contraente 22
Quando e come devo pagare? 22
Art. 3.1 - Calcolo del Premio del Certificato di Assicurazione 22
Art. 3.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 23

Art. 3.3 - Pagamento del Premio da parte dell'Aderente/Assicurato e del Contraente 23
Art. 3.4 - Oneri fiscali 24
Che obblighi ho? 24
Che obblighi ha l'impresa
Art. 4,1 - Altre assicurazioni 24
Art. 4.2 - Comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione 24
Art. 4.3 - Misure restrittive – Sanzioni Internazionali 24
Art. 4.4 - Recesso – Diritto di ripensamento 24

Active Zootecnia API - CARE - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PAG.

1 - EPIZOOZIE 25
Che obblighi ho? 25
Che obblighi ha l'impresa
Art. 1.1 - Obblighi in caso di Sinistro 25
Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Apiario 25
Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei Danni 26
Art. 1.4 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo 27
Art. 1.5 - Valutazione dei Danni e arbitrato per Epizoozie 27
2 - MANCATA PRODUZIONE DI MIELE 29
Che obblighi ho? 29
Che obblighi ha l'impresa
Art. 1.1 - Obblighi in caso di Sinistro 29
Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Apiario 29
Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei Danni 30
Art. 1.4 - Dati agrometeorologici 30
Art. 1.5 - Mandato del perito 30
Art. 1.6 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del Danno 30
Art. 1.7 - Rilevazione dei danni in prossimità della levata dei melari 31
Art. 1.8 - Perizia d'appello 31
Art. 1.9 - Norme particolari della perizia d'appello 32
Art. 1.10 - Modalità della perizia d'appello 32
Art. 1.11 - Anticipata risoluzione del contratto 32
Art. 1.12 - Pagamento dell'Indennizzo 32

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

LA POLIZZA “ACTIVE ZOOTECNIA API - CARE”

Questa polizza segue le disposizioni del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) emanato annualmente dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra fra quelle che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del Premio.

È composta da due sezioni:

- **Epizoozie**: indennizza i danni conseguenti all’abbattimento degli animali allevati ordinato dall’Autorità Sanitaria, oppure al fermo dell’allevamento o al divieto di movimentazione degli animali, sempre a seguito di ordinanze dell’Autorità Sanitaria, emanate a seguito di Epizoozie assicurate.
- **Mancata produzione di Miele**: indennizza le perdite economiche derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata da fenomeni climatici avversi.

FUNZIONAMENTO

L’apicoltore sottoscrive un Certificato di assicurazione che contiene, il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la polizza collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

La Mancata produzione di Miele è indennizzata se è conseguente a fenomeni climatici avversi, identificati in Polizza, quali ad esempio il gelo o le precipitazioni persistenti, che limitano l’attività di bottinatura delle api o intervengono negativamente sulla produzione di nettare delle piante. L’entità del Danno viene accertata mediante perizia tecnica.

La garanzia varia in considerazione della Regione in cui sono ubicati gli alveari, della tipologia di conduzione degli apiari (nomadi o stanziali), e del tipo di pianta che produce il nettare da cui ha origine il miele (ad esempio: Castagno, Acacia, Agrumi).

AVVERTENZE

Sia per le Epizoozie che per le Mancata produzione di Miele il Danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, solo quando la sua entità supera il 20%. È la cosiddetta Soglia di Danno.

Le due sezioni devono essere acquistate congiuntamente ed è possibile integrarne le prestazioni, per i Danni che non raggiungono la Soglia di Danno, acquistando una polizza “Attiva Zootecnia – Non Agevolata”.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione “Active Zootecnia API - CARE” comprende il Certificato di Assicurazione e le presenti Condizioni di assicurazione.
La documentazione precontrattuale del contratto “Active Zootecnia API - CARE” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.
La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- DEFINIZIONI
- CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO
- NORME COMUNI
- NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

DEFINIZIONI

Nel Contratto di Assicurazione **“Active Zootecnia API - CARE”** ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l’iniziale maiuscola:

Abbattimento Forzoso	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell’Apiario dovuta a: • abbattimento parziale o totale degli Alveari dell’Apiario, in esecuzione dell’ordinanza emessa dall’Autorità Sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria; • abbattimento o soppressione delle Colonie comunque finalizzato al risanamento o all’eradicazione di malattie infettive, nell’ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l’esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.
Adeguamento Contrattuale	È l’emissione di una appendice di variazione con la quale sono aggiornati i Certificati di Assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell’annualità, anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale.
Aderente/Assicurato	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione.
Agenzia	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che si occupa della distribuzione delle Polizze con mandato di Generali Italia S.p.A.
Allevamento apistico	L’insieme di uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, che appartengono ad un unico proprietario, individuato da un **codice univoco identificativo** ai sensi delle vigenti “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”, normativa di cui al D.M. 4/12/2009. Gli apiari assicurati e la relativa consistenza devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale e nell’Anagrafe Apistica Nazionale.
Alveare	L’insieme dell'Arnia con la Colonia delle api.
Anagrafe Apistica Nazionale	Il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli Apiari, gestita nella sezione ad essi dedicata dell’anagrafe zootecnica nazionale.
Anagrafe Zootecnica Nazionale	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell’IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.

Andamento Stagionale Avverso	Indica un andamento stagionale sfavorevole alle specie botaniche dalle quali le api raccolgono il nettare per la produzione di miele, identificato sulla base di uno scostamento dalle condizioni ottimali di crescita delle piante nettarifere. Esso è identificato sulla base dell'alterazione di parametri - ricompresi nell'Indice meteorologico o in parte di esso - che si discostano in modo significativo dalla curva ottimale per una determinata specie vegetale o coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla secrezione nettarifera.
Annualità	Periodo di Assicurazione compreso tra la Data di Notifica del Certificato di Assicurazione e la scadenza della garanzia.
Anterischio	Il Danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura.
Apiario	L'insieme degli Alveari allevati, sotto la responsabilità di un unico Aderente/Assicurato, di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico **codice univoco identificativo** del proprietario e dal numero progressivo identificativo dell'Apiario, ai sensi del Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe Apistica Nazionale.
Area ad andamento stagionale omogeneo	Area geografica caratterizzata da andamento stagionale similare: Nord-Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia Nord-Est: Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna Centro: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio Sud: Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia Sardegna: Sardegna
Area a maggior rischio epidemiologico	Area geografica che, a causa di una maggiore frequenza di insorgenza di focolai di epizoozie assicurabili, è regolata da specifici limiti, Scoperti, modalità assuntive e Franchigie. Le Regioni o Province comprese in questa Area, diverse a seconda delle specie assicurate, sono elencate nell'articolo "Aggravamento e diminuzione del rischio".
Arnia	Il ricovero artificiale dove vive la colonia di api domestiche, principalmente Apis mellifera, e dove, come nella struttura naturale dell'Alveare, costruisce il favo.
Assicurazione	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
Associazioni di Produttori Apistici	Organismi associativi rappresentativi di aziende apistiche registrate in Anagrafe Apistica Nazionale nella rispettiva Regione di competenza e che erogano ai soci ogni anno servizi di formazione e aggiornamento tecnico, professionale e di sanità degli Alveari.
Attestazione Sanitaria	Stato sanitario dell'Apiario certificato da medico veterinario nei 12 mesi antecedenti l'inizio dell'Annualità assicurativa.
Beni Assicurati	Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale o, in assenza di questo, riscontrati nella B.D.A. o in altri documenti ufficiali previsti.
B.D.A.	Banca Dati Apistica
Bollettino di perizia	Il documento che riporta i risultati di perizia per i Danni da Mancata produzione di Miele. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
Bottinatura delle api	La raccolta, da parte delle api operaie, di vari tipi di sostanze naturali come polline, nettare e propoli.
Carenza/Periodo di Carenza	La Carenza (o Periodo di Carenza) è un periodo di tempo, che decorre dalla Data di Notifica del Certificato di Assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo Generali Italia non corrisponde la prestazione assicurativa.

Certificato di Assicurazione	Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati.
Ciclo e numero di cicli (di allevamento)	Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato prodotto zootecnico, quale il miele, che si ripete ciclicamente. Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte in cui il ciclo si ripete nel corso dell'annualità. Nell'ambito dell'attività apistica il ciclo è assimilato alla produzione di una tipologia floreale di miele prodotta e raccolta in una determinata postazione identificata da specifiche coordinate geografiche. Per le garanzie relative alle Epizoozie, ai soli fini del calcolo del premio annuo, è assicurabile un solo ciclo di allevamento.
Codice Identificativo dell'apicoltore	Codice aziendale alfanumerico dell'attività di Apicoltura che individua e qualifica ciascuna azienda apistica.
Codice Identificativo dell'apiario	Ogni apiario è identificato univocamente **dal codice aziendale dell'attività di apicoltura e dal numero progressivo di registrazione in B.D.A. o dal proprio codice B.D.A. assegnato a livello regionale.** Tale codice individua e qualifica ciascun apiario come unità epidemiologica. L'ubicazione dell'apiario deve essere indicata nei documenti assicurativi con le coordinate geografiche di latitudine e longitudine della postazione.
Colonia di api	È costituita da un'unica regina, da molte operaie (femmine sterili), da un piccolo numero di fuchi (maschi) e dalla covata (larve). Un Alveare è composto da un'unica Colonia o famiglia.
Conduzione Apistica	**Stanziale:** gli Alveari non subiscono spostamenti annuali finalizzati alla raccolta di nettare da fioriture diverse. **Nomade:** gli Alveari subiscono uno o più spostamenti annuali finalizzati alla di nettare da fioriture diverse.
Consistenza Zootecnica	Numero degli Alveari assicurati presenti in ciascun Apiario, che risponde alle consistenze indicate nella B.D.A. secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di Anagrafe Apistica Nazionale.
Contraente	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
Danno/Danni	Il totale delle perdite subite dall'Aderente/Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
Data di trasmissione telematica / Data di Notifica	Data della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione e di eventuali appendici di variazione, presente nel flusso di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica o tracciato informatico.
Decreto Standard Value	Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che individua gli Standard Value per le produzioni zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato.
Divieto di Movimentazione	Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di Apiari, Alveari, sciami, api regine e miele.
Fascicolo Aziendale (F.A.)	È il modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 comma 3).
Franchigia	Quota del valore assicurato che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
Focolaio	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva oggetto di Assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di Sequestro e termina con la revoca della stessa.

Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Indennizzi Riservati	Gli Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
Indice meteorologico	L'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere o delle precipitazioni cumulate, riferito a: fase fenologica della specie vegetale nettarifera; area di Bottinatura delle api.
ISMEA	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
Lettera d'Intesa	Accordo gestionale e amministrativo sottoscritto dal Contraente e da Generali Italia che ha per oggetto la definizione delle procedure operative relative alla compilazione dei Certificati di Assicurazione, al pagamento del Premio e degli Indennizzi, agli eventuali limiti assuntivi, all'insolvenza di soci e Contraente e all'elenco dei professionisti designati all'esecuzione delle eventuali perizie di appello richieste dagli assicurati, di cui all'Art. 1.8 "Perizia d'appello".
Malattia Infettiva	La malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un Alveare/Apiario ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.
Malattie Pandemiche	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, ad esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle Autorità Sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico.
Mancata produzione di Miele	La perdita di reddito sofferta dall'Aderente/Assicurato in conseguenza della riduzione di produzione di miele dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni avversi per l'attività di Bottinatura delle api o per le secrezioni nettarifere delle specie vegetali mellifere: - **Precipitazioni piovose;** - **Temperature critiche;** - **Gelo e Brina;** - **Siccità.** All'articolo 1.1 "Oggetto dell'assicurazione" sono riportati i valori di riferimento.
Mancato Reddito	Perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità Sanitaria conseguenti a Focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente Polizza, in seguito a: - Fermo dell'Apiario; Mancata produzione di Alveari distrutti.
Massimale di Indennizzo aggregato	Il massimale (o Massimale di Indennizzo aggregato) è il limite di Indennizzo che rappresenta la cifra o la percentuale massima indennizzabile da Generali Italia nell'Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di Sinistri denunciati.
Piano Produttivo Annuale	Indicazione per ciascun Apiario assicurato dell'ubicazione prevista (individuata con le coordinate geografiche della stessa), del periodo di fioritura (data stimata dell'inizio e della fine della copertura) e della produzione attesa che si vuole assicurare, espressa in kg di miele assicurabile.

Polizza	La Polizza collettiva è il contratto assicurativo al quale aderisce **una pluralità di allevatori** con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione. La Polizza collettiva è sottoscritta da Generali Italia e dal Contraente, nel quale il Contraente è l'ente collettivo avente una delle seguenti forme giuridiche: 1) Associazioni riconosciute come persone giuridiche di diritto privato, 2) Società cooperative agricole e loro consorzi, 3) Consorzi[1], 4) Società consortili[2]. Tale documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall'Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni di assicurazione.
Postazione	Ubicazione di un Apiario, identificata con le coordinate geografiche e riferimenti toponomastici.
Premio di Polizza	L'ammontare dovuto a Generali Italia dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione.
Prezzo Assicurativo Massimo	Valore massimo determinato per garanzia, Provincia e specie assicurabile delle produzioni zootecniche, dall'apposito **Decreto Standard Value** emesso annualmente dal MASAF.
Prezzo Unitario	Valore di ciascuna unità di bene assicurato.
Produzione Assicurata	Produzione dell'Apiario che è oggetto della copertura assicurativa, espressa in kg di miele.
Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U.	Per la garanzia Epizoozie è la percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione. Per la garanzia Mancata produzione di Miele per Andamento Stagionale Avverso è la percentuale di valore assicurato applicata allo Standard Value in relazione a ciascun ciclo di allevamento.
Scoperto	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
Sequestro	Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di Alveari/Apiari, da e per l'Apiario assicurato, adottato dall'Autorità Sanitaria negli Apiari Focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
Siccità	Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno o dell'aria al di sotto del limite critico di umidità o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da arrecare effetti determinanti sulla vitalità e fioritura delle piante.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Soglia di Danno	Limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20 % del valore assicurato – entro il quale non è previsto alcun Indennizzo. Oltre tale limite l'Indennizzo avviene per l'importo totale al netto delle eventuali Franchigie e degli eventuali Scoperti previsti dalle presenti Condizioni di assicurazione. Anche i Danni avvenuti tra la Data di Notifica e la data di decorrenza della garanzia sono considerati nel calcolo della Soglia.
Standard Value	Valori unitari standard, in euro, per prodotti e ambiti geografici (comunale o provinciale, regionale o nazionale). Il calcolo dello Standard Value è basato: - per la componente produttiva (resa) su parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale; per la componente prezzo, su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, che risultano dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto.
Tasso di Premio	Coefficiente percentuale da applicare al Valore Assicurato, per determinare il Premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.

Tipologia floreale del miele	Caratterizzata, a seconda della fioritura da cui viene raccolto il nettare, da colore, consistenza, sapore e proprietà organolettiche proprie. In base alla composizione floreale, il miele può essere millefiori o monoflora (ad esempio: Castagno, Acacia). Nei mieli monoflora è comunque presente una percentuale variabile di nettari provenienti da piante diverse, perché è impossibile che le api prendano nettare da un unico tipo di pianta.
Valore Assicurato	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun Certificato per ciascuna garanzia e per ciascuna tipologia produttiva.
Valore Assicurato Unitario	Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato per ciascuna garanzia e per ciascuna specie e tipologia produttiva, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario.
Valore ISMEA	Valore di Mercato ISMEA della specie o razza e della categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 - modifica decreto 19/8/1996 n. 587.

[1] Art. 2612 e seguenti Codice civile.

[2] Art. 2615 ter Codice civile.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

1 – SEZIONE EPIZOOZIE

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Generali Italia indennizza l'Aderente/Assicurato per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'Apiario in seguito a Focolaio di Malattia Infettiva o epizoozia assicurata.

Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:

1. Abbattimento Forzoso, la perdita totale o parziale di valore degli Alveari assicurati;

2. Mancato Reddito, la perdita di reddito conseguente:

   a. al Fermo dell'Apiario per abbattimento totale o alla mancata produzione per abbattimento parziale degli Alveari,
   b. al Divieto di Movimentazione per ordinanza di Sequestro dell'Apiario, a seguito di istituzione della zona di protezione e sorveglianza per Focolaio epizootico.

Le Malattie Infettive ed epizoozie assicurabili sono la Peste Americana, la Peste Europea, l'infestazione da Aethinia Tumida e quella da Tropilaelaps.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
b) rischi atomici;
c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

e) con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o del Contraente;
f) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di furto di Alveari, rapina, furto e rispettivi tentativi;
g) ad Alveari o Apiari, non identificati o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Nazionale Apistica;
h) da malattie preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le Malattie Infettive non assicurate;
i) dall'inosservanza, diretta o indiretta, della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili che a quelle oggetto dell'Assicurazione;
j) da eventi non certi;
k) in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, che derivano o sono riconducibili ad una qualsiasi Malattia Pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- **sono esclusi i Danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia Pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**
- **la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia Pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Franchigia assoluta, Scoperti e Soglia di Danno

Franchigia contrattuale per Focolaio

I Sinistri relativi alle garanzie per il mancato reddito conseguente ai Focolai epizootici sono indennizzati al netto di una Franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% del Valore Assicurato. Tale Franchigia deve, comunque, rimanere a carico dell'Aderente/Assicurato e non può essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

Scoperti sugli Indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Per gli Apiari ubicati in Province nelle quali si è verificato un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di Assicurazione – nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del Certificato o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente – viene applicato uno Scoperto pari al 10% dell'importo del Danno, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

Come intervengono Franchigia e Scoperti sul Danno da Abbattimento Forzoso?
Esempio:

Nella Provincia in cui si trova l'Apiario assicurato 8 mesi prima della sottoscrizione del Certificato si è verificato un Focolaio di Aethinia Tumida.
Valore stimato del Danno: € 40.000
Scoperto applicabile: 10%
Indennizzo: € 40.000 – € 4.000 (applicazione della percentuale di Scoperto sul valore del Danno) = € 36.000

Se la Provincia in questione è in un'area a maggior rischio epizootico (es. Campania) lo Scoperto applicabile è il 20%, quindi:
Valore stimato del Danno: € 40.000
Scoperto applicabile: 20%
Indennizzo: € 40.000 – € 8.000 (applicazione della percentuale di Scoperto sul valore del Danno) = € 32.000

Soglia di Danno

La presente Assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attiva esclusivamente quando il Danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% della produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche).

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati

Condizione per rivestire la qualifica di Aderente/Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere imprenditore agricolo attivo[3];
b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di società;
c) essere Socio del Contraente e di un'Associazione Apistica riconosciuta dalla Regione;
d) essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
e) essere in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Apistica Nazionale;
f) aver consegnato a Generali Italia il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e alla B.D.A.;
g) essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un Apiario, identificato con un proprio Codice Identificativo dell'apicoltore.

Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura è inefficace dall'origine.

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti tipologie produttive:
1. Conduzione Stanziale;
2. Conduzione Nomade.

Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura è inefficace dall'origine.

Inoltre, **è necessario allegare al Certificato di Assicurazione:**

a) attestazione dell'assistenza specialistica tecnico-sanitaria prestata per l'intera Annualità assicurativa e di quella precedente, rilasciata all'Aderente/Assicurato, dall'Associazione Produttori Apistici di appartenenza;
b) attestazione sanitaria relativa all'assenza di manifestazioni cliniche delle Malattie Infettive assicurate delle api, negli Apiari assicurati, nei 12 mesi antecedenti l'Annualità assicurativa;
c) eventuale auto-dichiarazione di produzione di miele, per il superamento della resa dello Standard Value del prodotto assicurato;
d) attestazione di attribuzione del Codice Identificativo aziendale o fotocopia dello stesso, che riporta per ciascun Apiario l'ubicazione e le coordinate geografiche di latitudine e longitudine;
e) Piano Produttivo Annuale, completo della data di inizio/chiusura di ciascun ciclo, dell'ubicazione degli Apiari e del tipo di miele da produrre previsto, relativamente al periodo di copertura della garanzia.

Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura è inefficace dall'origine.

Art. 4.2 - Redazione dei Certificati di Assicurazione e termini di assunzione dei rischi

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione, sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e da Generali Italia, **che attesta la Notifica e la data di scadenza della copertura**.

Il Certificato di Assicurazione deve contenere:

A) i dati anagrafici dell'Aderente/Assicurato;
B) i seguenti dati specifici della copertura:
   - Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
   - L'indicazione delle garanzie prestate;
   - Il Codice Identificativo aziendale;
   - Le date di Notifica e scadenza della copertura;
   - La Soglia di Danno;
   - La Franchigia e il Massimale di rimborso/Indennizzo;
   - Il Tasso di Premio;
   - L'importo del Premo dovuto (rateo di premio);
   - Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
   - La presenza di polizze integrative non agevolate;
   - La firma dell'Aderente/Assicurato e di Generali Italia.

L'anagrafica dell'Aderente/Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del Certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.

I Certificati di Assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e alla documentazione fornita dall'Aderente/Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità autografa, in modalità elettronica avanzata oppure in modalità digitale.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia deve far pervenire al Contraente i Certificati di Assicurazione entro 30 giorni dalla Data di Notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione è inteso come contestuale.
Certificati sottoscritti con firma autografa sono ritirati dall'Agente, spediti a Generali Italia e consegnati all'Aderente/Assicurato.

Le garanzie operano solo se il Certificato di Assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.

Il Certificato si intende accettato dal Contraente se entro 5 giorni lavorativi dalla Notifica non comunica a mezzo posta

elettronica a Generali Italia – Zootecnia@generali.com e per conoscenza all'Agenzia – i Certificati non accettati. La comunicazione deve contenere la motivazione della mancata accettazione. In assenza di comunicazione la copertura si intende accettata.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali variazioni a Certificati già emessi, notificate al Contraente.

In quali casi si emettono appendici di variazione?

Esempio:

Se nel corso dell'anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio codice CUAA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un'appendice di variazione.

Il termine inderogabile di emissione dei Certificati di Assicurazione scade il **31 ottobre, anticipato al 31 agosto per le Aree a maggior rischio epidemiologico**.

Le quietanze del Premio di regolazione emesse con riferimento all'Annualità assicurativa riportano l'elenco aggiornato dei Certificati emessi e di quelli variati, accettati dal Contraente, nel periodo a cui la regolazione si riferisce.

Da quando decorre l'efficacia della copertura?

Esempio:

Allevamento di api sito in Lombardia, zona a basso rischio epidemiologico (vedi tabella all'Art. 6.3) a cui si applica una carenza contrattuale di 30 giorni (vedi tabella all'Art. 7.1):

- 1° aprile – l'Aderente/Assicurato sottoscrive il Certificato di Assicurazione e automaticamente alla stessa data viene inviata la Notifica della messa in copertura al Contraente;
- In assenza di rifiuto della copertura da parte del Contraente nei 5 giorni successivi, la copertura si intende tacitamente accettata dal 1° aprile;
- 1° maggio – termina il Periodo di Carenza e inizia quello di efficacia della copertura.

Dove vale la copertura?

Art. 5.1 - Validità territoriale
L'Assicurazione vale per i Danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.

Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 6.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato

L'Aderente/Assicurato è tenuto a:

1. Sottoscrivere il Certificato di Assicurazione e allegare la visura del censimento della Banca Dati Apistica, aggiornata al 31 dicembre dell'annualità precedente;
2. Assicurare tutti gli Alveari, con la sola esclusione degli sciami, censiti in Anagrafe Apistica Nazionale, per tutti gli Apiari relativi al codice del B.D.A. dell'azienda assicurata;
3. Assicurare tutti i cicli produttivi relativi alle diverse fioriture oggetto di Bottinatura che si susseguono nel corso dell'annualità;
4. Attenersi alle norme della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di Anagrafe Apistica Nazionale (B.D.A.);
5. Consentire a personale autorizzato da Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti

condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di Generali Italia;

6. Fornire agli Apiari assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
7. Comunicare e dichiarare a Generali Italia, per il tramite dell'Agenzia:
   a. le Malattie da cui gli Apiari assicurati sono o sono stati affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente polizza dalle quali l'Apiario è stato colpito negli ultimi 5 anni;
   b. qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Apiari assicurati entro le 36 ore successive, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento, quale ad esempio l'allegato C della scheda anagrafica della Banca Dati Apistica. Se l'Aderente/Assicurato non riceve comunicazioni da parte di Generali Italia in merito alla non accettazione del rischio entro i successivi 3 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
   c. l'eventuale corresponsione di indennità o contributi pubblici ottenuti o attesi a qualunque titolo, relativamente agli Alveari/Apiari e agli eventi assicurati;
   d. eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
   e. l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero degli Alveari assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale/Anagrafe Apistica Nazionale, per emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato stesso.

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.

L'Aderente/Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, ubicato nel medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme alla tipologia floreale assicurata.

A tal proposito l'Aderente/Assicurato si impegna a mettere a disposizione di Generali Italia, se richiesto, o, in caso di Sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione che comprova le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relative alle produzioni assicurate.

Art. 6.2 - Adeguamento del Premio in corso d'anno

Adeguamento normativo del Premio

Se il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste emette un decreto che modifica i valori massimi assicurabili al mercato agevolato per l'anno in corso, il Premio deve essere di conseguenza adeguato.
A tal fine, Generali Italia emette un'appendice di variazione del Premio, con l'indicazione dell'importo modificato che l'Aderente/Assicurato deve pagare entro 15 giorni dalla sottoscrizione della variazione contrattuale.
In mancanza di accettazione e sottoscrizione dell'appendice da parte dell'Aderente/Assicurato, in caso di Sinistro, Generali Italia indennizza il danno in proporzione al Premio calcolato in base al decreto in vigore alla data di emissione del contratto.

Riduzione di prodotto assicurato per eventi non assicurati

Se il raccolto relativo a una postazione assicurata subisce una perdita di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'Aderente/Assicurato, solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta partita. Di conseguenza il Premio è ridotto in proporzione, a partire dalla Data di Notifica a Generali Italia della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia. Se la domanda di riduzione non risulta fondata, Generali Italia lo comunica all'Aderente/Assicurato con lettera raccomandata o PEC.

Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Al fine delle presenti Condizioni di assicurazione le Aree a maggior rischio epidemiologico per le Malattie Infettive assicurabili sono indicate nella presente tabella:

Epizoozia	Area a maggior rischio epidemiologico
Peste Americana, Peste Europea	Tutte le Regioni e tutte le Province
Aethina Umida	Calabria, Basilicata e Campania

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio, in particolare di quelli sopra riportati e specificati non noti a Generali Italia, o non accettati dalla stessa entro tre giorni dalla comunicazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione[4].

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente/Assicurato[5] e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di Assicurazione

L'efficacia della garanzia decorre dal termine del Periodo di Carenza, calcolato dalla Data di Notifica del Certificato di Assicurazione e che varia in relazione al rischio epidemiologico della Provincia di ubicazione dell'Apiario assicurato, come di seguito specificato:

RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	**EFFICACIA GARANZIA** dalle ore 24.00 del	**AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO** dalle ore 24.00 del
Assenza di Focolai attivi relativi alle malattie assicurate nella Regione nei 12 mesi precedenti la Notifica del contratto	30° giorno	60° giorno
Focolai attivi relativi alle malattie assicurate nella Regione nei 12 mesi precedenti alla Notifica del contratto	60° giorno	120° giorno

La **scadenza** delle garanzie relative alle epizoozie è fissata alle o**re 24.00 del 31 dicembre di ciascuna annualità**, a prescindere dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.
Le garanzie sono efficaci solo se il Certificato di assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e dal Contraente.
Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la scadenza anticipata di uno o più Certificati di Assicurazione in caso di mancato versamento del Premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso.

2 – SEZIONE MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Generali Italia indennizza l'Aderente/Assicurato per i danni economici diretti che derivano dalla riduzione della produzione di miele determinata, nel corso dell'intera annata, da Andamento Stagionale Avverso dovuto ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) L'attività di Bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:

- **Precipitazioni piovose:** superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni, che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- **Temperature critiche:** abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;

2) La secrezione nettarifera delle piante oggetto di Bottinatura:

- **Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo, e comunque di entità tale da determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di Bottinatura. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

- **Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno o di precipitazioni che superano le medie del periodo che hanno causato danni alle specie vegetali oggetto di Bottinatura.

- **Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

- **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti o Apiari limitrofi.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 - Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
b) rischi atomici;
c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali;

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

e) con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o del Contraente;
f) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di furto di Alveari, rapina, furto e rispettivi tentativi;
g) ad Alveari o Apiari, non identificati o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Nazionale Apistica;
h) da eventi oggetto di garanzia che si sono verificati prima della data di decorrenza della garanzia del singolo Alveare o Apiario;

i) **dall'inosservanza, diretta o indiretta, della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili che a quelle oggetto dell'Assicurazione;**
j) **da eventi non certi;**
k) **da fioriture di essenze in serra o in ambiente chiuso e controllato.**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Massimale di rimborso, Franchigia assoluta, Scoperti e Soglia di Danno

Generali Italia è impegnata, per tutti gli Assicurati con la presente Polizza e per l'intera Annualità assicurativa, fino ad un massimale pari al 150% del premio di prima emissione riportato sui Certificati di Assicurazione.

Se il totale dei Sinistri indennizzabili, relativi a tali garanzie, è superiore al limite di Indennizzo di cui sopra, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri vengono ridotti in proporzione al rapporto esistente tra tale limite di Indennizzo e detti Sinistri indennizzabili.

Come interviene il Massimale di rimborso?

Esempio:

Per la garanzia **Mancata produzione di Miele** Generali Italia ha incassato complessivamente € 100.000 di premi.
Quindi l'ammontare complessivo degli Indennizzi che Generali Italia è tenuta a pagare non può superare € 150.000 (€ 100.000 di premi x 150%).
Raggiunto tale limite gli Indennizzi sono ricalcolati in base al rapporto tra massimale di rimborso e valore complessivo degli indennizzi.
Ad esempio:
massimale di rimborso = € 150.000
Sinistri indennizzabili = € 200.000
percentuale di indennizzabilità di ogni Sinistro = 75% (150.000/200.000)

Soglia di Danno

Il diritto all'Indennizzo si attiva esclusivamente quando il Danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% della produzione media annua (in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021).
La Soglia si calcola sul Valore Assicurato se quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua.
Oltre tale limite l'Indennizzo è pari all'importo totale al netto delle eventuali Franchigie e degli eventuali Scoperti previsti dalle presenti condizioni contrattuali.

Franchigia Contrattuale e Scoperti

I Sinistri relativi alla garanzia per la Mancata produzione di Miele sono indennizzati al netto di franchigie calcolate sul valore assicurato e scoperti calcolati sull'importo del Danno commisurati al rischio come riportato nella seguente tabella:

Classe di rischio	Danno Medio	Franchigia	Scoperto
A	pari a zero	0%	5%
B	inferiore al 20%	1%	10%
C	compreso tra 20% e inferiore a 40%	2%	15%
D	compreso tra 40% e inferiore a 60%	3%	20%
E	compreso tra 60% e inferiore a 80%	4%	25%
F	uguale o superiore a 80%	5%	30%

La classe di rischio è calcolata sulla base del danno medio degli ultimi cinque anni di ciascuna tipologia floreale nelle diverse possibili Regioni di ubicazione dell'Apiario (postazione).

Esempio:

Il danno medio rilevato dall'Osservatorio Nazionale del Miele del Castagno in Lombardia è stato del 21%: pertanto il raccolto del Castagno in Lombardia è assicurabile con Franchigia e Scoperti relativi alla classe C.

Classe di rischio per Area ad andamento stagionale omogeneo: Nord - Ovest

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	ALTRI MIELI
LIGURIA	E	C	F	E		C
LOMBARDIA	E	C	F	D	D	C
PIEMONTE	F	B	E	F	E	C
VALLE DAOSTA		A		C	D	C

Classe di rischio per Area ad andamento stagionale omogeneo: Nord - Est

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	CORIANDOLO	GIRASOLE	ALTRI MIELI
EMILIA ROMAGNA	D	A	D	A	A	A	A	C
FRIULI VENEZIA GIULIA	E	A		C	B			C
VENETO	E	B	A	D		B		C
TRENTINO A.A.		D	E	E	C			C

Classe di rischio per Area ad andamento stagionale omogeneo: Centro

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	CORIANDOLO	GIRASOLE	SULLA	EUCALIPTO	ALTRI MIELI
LAZIO	E	C	A	A	D				A	C
MARCHE	E	B	F	B		D	C			C
TOSCANA	E	B	F	E	D		C	E		C
UMBRIA	F	E	D	D						C

Classe di rischio per Area ad andamento stagionale omogeneo: Isole

Regione	MILLEFIORI	EUCALIPTO	CORBEZZOLO	AGRUMI	ASFODELO	CARDO	ALTRI MIELI
SARDEGNA	D	E	E	B	D	B	C

Classe di rischio per Area ad andamento stagionale omogeneo: Sud

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	CORIANDOLO	GIRASOLE	SULLA	EUCALIPTO	AGRUMI	ALTRI MIELI
ABRUZZO	C	C	A	E		A	D			C
BASILICATA	B	D	C	D	D		E	C	D	C
CALABRIA	B	D	C	C			D	D	D	C
CAMPANIA	D	B	B	D	A		B			C
MOLISE				C	C	C	C			C

PUGLIA				**B**	**C**	**D**			**C**	**C**
SICILIA		**E**	**D**	**D**			**C**	**E**	**E**	**C**

La Franchigia sul Valore Assicurato deve, comunque, rimanere a carico dell'Aderente/Assicurato e non può essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati

Condizione per rivestire la qualifica di Aderente/Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere imprenditore agricolo attivo[6];
b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di società;
c) essere Socio del Contraente e di un Associazione Apistica riconosciuta dalla Regione;
d) essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
e) essere in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Apistica Nazionale;
f) aver consegnato a Generali Italia il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e alla B.D.A;
g) essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un Apiario, identificato con un proprio Codice Identificativo dell'apicoltore.

Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, non può sottoscrivere la copertura.

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti tipologie produttive:
1. Conduzione Stanziale;
2. Conduzione Nomade.

Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, non può sottoscrivere la copertura.

Inoltre, è **necessario allegare al Certificato di Assicurazione**:
a) attestazione dell'assistenza specialistica Tecnico-Sanitaria prestata per l'intera Annualità assicurativa e di quella precedente, rilasciata all'Aderente/Assicurato, dall'Associazione Produttori Apistici di appartenenza;
b) attestazione sanitaria relativa all'assenza di manifestazioni cliniche delle Malattie Infettive assicurate delle api, negli Apiari assicurati, nei 12 mesi antecedenti l'Annualità assicurativa;
c) eventuale auto-dichiarazione di produzione di miele, per il superamento della resa dello Standard Value del prodotto assicurato;
d) attestazione di attribuzione del Codice Identificativo aziendale o fotocopia dello stesso, riportante per ciascun Apiario l'ubicazione e le coordinate geografiche di latitudine e longitudine;
e) Piano Produttivo Annuale nel quale si elencano i quantitativi di miele assicurati per ciascuna essenza. Per le produzioni millefiori è necessario indicare le principali essenze bottinate.

Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura è inefficace dall'origine.

Art. 4.2 - Redazione dei Certificati e termini di assunzione dei rischi

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione, sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e da Generali Italia, **che attesta la Notifica e la data di scadenza della copertura.**

Il Certificato di Assicurazione deve contenere:
A) i dati anagrafici dell'Aderente/Assicurato;
B) i seguenti dati specifici della copertura:
- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
- L'indicazione delle garanzie prestate;
- Il Codice Identificativo aziendale;
- Le date di Notifica, efficacia e scadenza della copertura;
- La Franchigia e il Massimale di Indennizzo;
- Il Tasso di Premio;

- L'importo del Premo dovuto;
- Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
- La presenza di polizze integrative non agevolate;
- La firma dell'Aderente/Assicurato e di Generali Italia.

L'Anagrafica dell'Aderente/Assicurato e il Codice Identificativo aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del Certificato; il numero degli Apiari assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.

I Certificati di Assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e alla documentazione fornita dall'Aderente/Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'Annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata copia del Piano Produttivo Annuale.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità autografa, in modalità elettronica avanzata oppure in modalità digitale.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia deve far pervenire al Contraente i Certificati di Assicurazione entro 30 giorni dalla Data di Notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione è contestuale.

I Certificati sottoscritti con firma autografa sono ritirati dall'Agente, spediti a Generali Italia e consegnati all'Aderente/Assicurato.

Il termine inderogabile di accettazione dei Certificati di Assicurazione scade il 15 marzo.

Le garanzie operano solo se il Certificato di Assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.

Il Certificato si intende accettato dal Contraente se entro 5 giorni lavorativi dalla Notifica non comunica a mezzo posta elettronica a Generali Italia – zootecnia@generali.com e per conoscenza all'Agenzia – i Certificati non accettati. La comunicazione deve contenere la motivazione della mancata accettazione. In assenza di comunicazione la copertura si intende accettata.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali variazioni a Certificati già emessi, notificate al Contraente.

Le quietanze del Premio di regolazione emesse con riferimento all'Annualità assicurativa riportano l'elenco aggiornato dei Certificati emessi e di quelli variati, accettati dal Contraente, nel periodo a cui la regolazione si riferisce.

In quali casi si emettono appendici di variazione?

Esempio:

Se nel corso dell'anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio codice CUAA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un'appendice di variazione.

Dove vale la copertura?

Art. 5.1 - Validità territoriale
L'Assicurazione vale per i Danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.

Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 6.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato

L'Aderente/Assicurato è tenuto a:

1. sottoscrivere il Certificato di assicurazione e allegare:
   a) visura del censimento della Banca Dati Apistica, aggiornata al 31 dicembre dell'annualità precedente;
   b) il Piano Produttivo Annuale;
2. assicurare tutti gli Alveari, con la sola esclusione degli sciami, censiti in Anagrafe Apistica Nazionale, per tutti gli Apiari relativi al codice del B.D.A. dell'Azienda assicurata;
3. assicurare tutti i cicli produttivi relativi alle diverse fioriture oggetto di Bottinatura che si susseguono nel corso dell'annualità, entro i limiti della produzione massima assicurabile per ciascuna tipologia di miele (rif. Allegato parametri), come da Piano Produttivo Annuale;
4. attenersi alle norme della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);
5. consentire a personale autorizzato da Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti Condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di Generali Italia;
6. fornire agli Apiari assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
7. comunicare e dichiarare a Generali Italia, per il tramite dell'Agenzia:
   a) le produzioni pregresse disponibili di un Apiario / ubicazione per ciascuna tipologia floreale assicurata;
   b) qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Apiari assicurati, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento **entro 2 giorni**, quale ad esempio l'allegato C della scheda anagrafica della Banca Dati Apistica. Se l'Aderente/Assicurato non riceve comunicazioni da parte di Generali Italia in merito alla non accettazione del rischio entro i successivi 3 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
   c) l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo, relativamente agli Alveari/Apiari e agli eventi assicurati;
   d) eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
   e) l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero degli Alveari assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale/Anagrafe Apistica Nazionale, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato stesso.

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza può causare a Generali Italia.

L'Aderente/Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, ubicata nel medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme alla tipologia floreale assicurata.

A tal proposito l'Aderente/Assicurato si impegna a mettere a disposizione di Generali Italia, se richiesto, o, in caso di Sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione che comprova le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relative alle produzioni assicurate.

Art. 6.2 – Adeguamento del Premio in corso d'anno

Integrazione del Premio

In caso di superamento del Massimale aggregato di cui al precedente Art. 3.1 - Massimale di rimborso, Franchigia assoluta, Scoperti e Soglia di Danno, il Contraente deve pagare un Premio integrativo pari al 100% del Premio iniziale per tutti gli Assicurati con la presente Polizza tramite una appendice di variazione contrattuale emessa da Generali Italia e sottoscritta dall'Assicurato.

Come avviene l'integrazione del Premio?

Esempio:

Per la garanzia **Mancata produzione di Miele** Generali Italia ha incassato complessivamente € 100.000 di premi.
Quindi l'ammontare complessivo degli Indennizzi che Generali Italia è tenuta a pagare non può superare € 150.000 (€ 100.000 di premi x 150%).
Superato tale limite il Contraente deve pagare un Premio integrativo pari al 100% del Premio iniziale.

Ad esempio:
Premio iniziale = € 100.000
Sinistri complessivi = € 200.000
Integrazione di premio = 100% di € 100.000 cioè € 100.000

Adeguamento normativo del Premio

Se il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste emette un decreto che modifica i prezzi unitari massimi di mercato per l'anno in corso, il Premio deve essere conseguentemente adeguato.

A tal fine, Generali Italia emette un'appendice di variazione del Premio, con l'indicazione dell'importo modificato che l'Aderente/Assicurato deve pagare entro 15 giorni dalla sottoscrizione della variazione contrattuale.

In mancanza di accettazione e sottoscrizione dell'appendice da parte dell'Aderente/Assicurato, in caso di Sinistro, Generali Italia indennizza il danno in proporzione al premio calcolato in base al decreto in vigore alla data di emissione del contratto.

Riduzione di prodotto assicurato per eventi non assicurati

Se il raccolto relativo a una postazione assicurata subisce una perdita di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'Aderente/Assicurato, solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta partita. Di conseguenza il Premio è ridotto in proporzione, a partire dalla Data di Notifica a Generali Italia della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia. Se la domanda di riduzione non risulta fondata, Generali Italia lo comunica all'Aderente/Assicurato con lettera raccomandata o PEC.

Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Generali Italia, o non accettati dalla stessa entro tre giorni dalla comunicazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione[7].

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente/Assicurato[8] e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di Assicurazione

L'efficacia della garanzia decorre dal termine del Periodo di Carenza di tre giorni, calcolato dalla Data di Notifica del Certificato di Assicurazione.
La Scadenza delle garanzie relative alla Mancata Produzione di Miele è indicata nella tabella che segue:

Area ad andamento stagionale omogeneo	Specie	Periodo fioritura	Scadenza della garanzia
Centro	Robinia PseudoAcacia	aprile – maggio	10/6
Centro	Sulla	aprile – giugno	10/7

Centro	Castagno	giugno – luglio	10/8
Centro	Tiglio	maggio – luglio	10/8
Centro	Eucalipto	giugno – agosto	10/9
Centro	Girasole	giugno – agosto	10/9
Centro	Edera	settembre – ottobre	30/09
Centro	Trifoglio	maggio- agosto	10/9
Nord-Ovest e Nord-Est	Robinia PseudoAcacia	aprile – maggio	10/6
Nord-Ovest e Nord-Est	Tarassaco	febbraio – maggio	10/6
Nord-Ovest e Nord-Est	Rododendro	giugno – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Castagno	giugno – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Tiglio	maggio – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Girasole	giugno – agosto	10/9
Nord-Ovest e Nord-Est	Erba Medica	maggio – settembre	30/09
Nord-Ovest e Nord-Est	Edera	settembre – ottobre	30/09
Sud e Sardegna	Agrumi	Marzo - aprile	10/5
Sud e Sardegna	Cardo	maggio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Asfodelo	marzo - maggio	10/6
Sud e Sardegna	Trifoglio	marzo - maggio	10/6
Sud e Sardegna	Sulla	aprile – giugno	10/7
Sud e Sardegna	Timo	maggio – giugno	10/7
Sud e Sardegna	Coriandolo	maggio - giugno	10/7
Sud e Sardegna	Eucalipto	luglio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Girasole	luglio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Edera	settembre – ottobre	30/09
Sud e Sardegna	Rosmarino	marzo – ottobre	30/09

La garanzia cessa al termine di durata della fioritura e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Per gli Apiari nomadi la copertura assicurativa in occasione dello spostamento degli Alveari alla successiva postazione e fioritura (indicata nel Piano Produttivo Annuale) deve essere confermata come descritto al punto 7 lettera b) del precedente Art. 6.1, inviando a Generali Italia per il tramite dell'Agenzia a mezzo e-mail copia della documentazione relativa al trasferimento quale, per esempio, l'allegato C della scheda anagrafica della Banca Dati Apistica.

Le garanzie sono efficaci solo se il Certificato di assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e dal Contraente.

Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la scadenza anticipata di uno o più Certificati di Assicurazione in caso di mancato versamento del Premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso.

[3] Art. 2135 Codice civile e D.M. 1420 del 26/2/2015.

[4] Art. 1898 del Codice civile.

[5] Art. 1897 del Codice civile.

[6] Art. 2135 Codice civile e D.M. 1420 del 26/2/2015.

[7] Art. 1898 del Codice civile.

[8] Art. 1897 del Codice civile.

NORME COMUNI

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 - Durata della Polizza collettiva ad adesione

La Polizza decorre dalle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascun anno oppure, successivamente, dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno.

Come posso disdire la polizza?

Art. 2.1 - Recesso del Contraente

Solo se, dopo l'avvio dell'Annualità, è accertato che il contributo agevolato sul Premio, erogato ai sensi della vigente normativa, è:

- assente
- ridotto al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l'intera Annualità

al Contraente è concesso di recedere dal contratto **entro il termine massimo del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o PEC inviata a Generali Italia.**
In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso.

Il Premio dovuto per tale periodo di copertura è:

- regolato con apposita appendice sostitutiva di quietanza;
- calcolato nella misura pari a 1/360° del premio annuale per ciascun giorno di efficacia della copertura.

Resta inteso che. a seguito del ricevimento della comunicazione di recesso da una delle parti dall'altra, non è più possibile l'emissione di Certificati di Assicurazione per nuovi apicoltori.

Quando e come devo pagare?

Art. 3.1 - Calcolo del Premio del Certificato di Assicurazione

Il premio viene pagato dal Contraente alle scadenze convenute nella Lettera d'Intesa sottoscritta tra Generali Italia e il Contraente della Polizza.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze[9].

Il Valore Assicurato di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Il Premio Annuo del Cerificato di Assicurazione è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il Tasso di Premio.

Il Premio dovuto per il periodo di copertura e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel Certificato di Assicurazione è comunque pari all'intero Premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.

Il Premio annuo minimo
In caso di cessazione anticipata della copertura, e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente nei casi di:

a) subentri per morte/eredità;
b) cessione dell'azienda a un componente del nucleo familiare;

c) cambio anagrafico del codice CUAA e di quello identificativo dell'Apiario ma non dell'Apiario fisico;
d) continuità di ubicazione e di gestione zootecnica dell'Apiario;

In tali casi, il Premio dovuto viene calcolato come segue:

- per l'Aderente/Assicurato cessante: pro rata dalla Data di Notifica del Certificato di Assicurazione fino alla data di cessazione.
- per l'Aderente/Assicurato subentrante: pro rata dalla Data di Notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Esempio di calcolo del premio in caso di cessazione/subentro:

Durata del rischio dell'assicurato cessante: dal 1° gennaio al 31 marzo pari a 3/12 di annualità
Durata del rischio dell'assicurato subentrante dal 1° aprile al 31 dicembre pari a 9/12 di annualità
Premio annuo € 240
Premio a carico dell'assicurato cessante: 3/12 x € 240 = € 60
Premio a carico dell'assicurato subentrante: 9/12 x € 240 = € 180

Art. 3.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Aderente/Assicurato relative a circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione[10].

Art. 3.3 - Pagamento del Premio da parte dell'Aderente/Assicurato e del Contraente

Ciascun Aderente/Assicurato versa il Premio relativo al proprio Certificato di Assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente.
Il Premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Consorzio di Difesa Contraente a Generali Italia, **nei termini concordati tra le parti** con apposito accordo.

Se il Consorzio di Difesa Contraente non paga i Premi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze[11].

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati dal Contraente all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.
Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a € 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'Annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Art. 3.4 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.

Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 4.1 - Altre assicurazioni

L'Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. **Se l'Aderente/Assicurato omette con dolo di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennizzo.** Generali Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri[12].

Art. 4.2 - Comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. Ogni comunicazione, per la quale non è espressamente previsto diversamente, per essere valida deve essere fatta per iscritto e notificata alle parti con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 4.3 - Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 4.4 - Recesso – Diritto di ripensamento

Se la singola copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente/Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
A seguito della comunicazione di recesso, la copertura si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente, l'Aderente/Assicurato e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.
Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente l'eventuale Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

---

[9] Art. 1901 del Codice civile.

[10] Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

[11] Art. 1901 del Codice civile.

[12] Art. 1910 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

1 - EPIZOOZIE

Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 – Obblighi in caso di Sinistro

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

1. comunicare e dichiarare a Generali Italia, per il tramite dell'Agenzia, a mezzo fax oppure e-mail:
   a. l'evento, con l'invio della seguente documentazione entro i primi 2 giorni lavorativi successivi:
      - copia della visura della B.D.A. aggiornata alla data del Sinistro;
      - tutte le comunicazioni, le disposizioni e le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
   b. tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
   c. comunicare immediatamente e telefonicamente all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso degli Alveari infetti, al fine di consentire al veterinario fiduciario o altro personale incaricato dalla Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che deve essere pari almeno a 3 giorni lavorativi;
2. seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del veterinario ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
3. consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento o Apiario colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L. e amministrazioni comunali;
4. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno[13].

L'Agenzia ha l'obbligo di comunicare all'Aderente/Assicurato la ricezione e il numero identificativo del Sinistro comunicato a Generali Italia.
L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.

Ogni diritto all'Indennizzo viene a decadere se l'Aderente/Assicurato opera in mala fede, altera l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Apiario

Il Valore Assicurato dell'apiario, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'apiario	=	Numero degli Alveari Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario

Il numero degli Alveari assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale oppure in Anagrafe Apistica Nazionale, corrispondenti ad un ciclo produttivo.

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie Abbattimento Forzoso, Mancato Reddito è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Abbattimento Forzoso	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
Mancato Reddito	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario

L'Aderente/Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, commisurata alla produzione media dell'Apiario nel triennio precedente o a quella calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, nel limite della resa dello Standard Value, salvo sottoscrizione di auto-dichiarazione da parte dell'Aderente/Assicurato di produzione di miele.
- o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme alla tipologia floreale assicurata.

Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei Danni

Generali Italia non è impegnata per Indennizzi superiori al Valore Assicurato per ciascuna garanzia.

Abbattimento Forzoso

L'Indennizzo per le perdite totali del valore del capitale zootecnico è pari al Valore Assicurato, liquidato:

- mediante la **moltiplicazione del Valore Assicurato Unitario** per il Numero degli Alveari abbattuti dell'Apiario oggetto dell'ordinanza sanitaria;
- **al netto di eventuali rifusioni e contributi** spettanti all'Aderente/Assicurato in base alla vigente normativa.

Indennizzo per l'Abbattimento Forzoso	=	Valore Assicurato Unitario	X	Numero degli Alveari abbattuti

Mancato Reddito

L'Indennizzo per il Mancato Reddito conseguente al fermo dell'Apiario per abbattimento totale o alla Mancata produzione per abbattimento parziale degli Alveari è calcolato moltiplicando la somma dei valori assicurati degli Alveari abbattuti dell'Apiario per l'aliquota di liquidazione corrispondente all'area geografica di ubicazione dello stesso e alla data dell'Ordinanza Sanitaria, come riportato nella tabella sottostante:

Tabella di liquidazione dell'Indennizzo del Mancato Reddito per ABBATTIMENTO TOTALE o Mancata produzione per ABBATTIMENTO PARZIALE								
Ubicazione dell'Apiario		Tra 01/01 e 31/01	Tra 01/02 e 15/03	Tra 16/03 e 15/04	Tra 16/04 e 15/05	Tra 16/05 e 15/06	Tra 16/06 e 31/08	Tra 01/09 e 30/09
NORD	(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,Friuli V.G. ed Emilia Romagna)	0%	86%	90%	86%	67%	48%	30%
CENTRO	(Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio)	0%	85%	88%	94%	88%	69%	30%
SUD	(Campania, Puglia, Basilicata e Calabria)	10%	85%	85%	75%	60%	45%	40%
ISOLE	(Sicilia e Sardegna)	10%	95%	100%	90%	75%	60%	40%

L'indennizzo per il Mancato Reddito causato dal divieto di movimentazione per ordinanza di Sequestro dell'Apiario, a seguito di istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria.
Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data della notifica e quella di revoca della stessa.
L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'Apiario	:	180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili)

L'indennizzo per il divieo di movimentazione è calcolato come segue:

Divieto di Movimentazione	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni di sequestro (con il limite di 180 giorni annui)

Il Valore calcolato come sopra deve essere moltiplicato per l'aliquota di liquidazione corrispondente all'area geografica di ubicazione dell'Apiario e alle diarie maturate nel periodo di efficacia dell'Ordinanza Sanitaria, come riportato nella tabella sottostante:

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del Mancato Reddito per il SEQUESTRO dell'Apiario								
Ubicazione dell'Apiario		Tra 01/01 e 31/01	Tra 01/02 e 15/03	Tra 16/03 e 15/04	Tra 16/04 e 15/05	Tra 16/05 e 15/06	Tra 16/06 e 31/08	Tra 01/09 e 30/09
NORD	(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,Friuli V.G. ed Emilia Romagna)	0%	21%	23%	21%	17%	12%	8%
CENTRO	(Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio)	0%	21%	22%	23%	22%	17%	8%
SUD	(Campania, Puglia, Basilicata e Calabria)	0%	21%	21%	19%	15%	11%	10%
ISOLE	(Sicilia e Sardegna)	0%	24%	25%	23%	19%	15%	10%

Il Danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli Alveari è indennizzato nei limiti dei Danni realmente subiti e comprovabili da documentazione ufficiale.

Art. 1.4 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo

Generali Italia, verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, procede alla liquidazione dell'Indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il Contraente, se non è fatta opposizione sulla valutazione del Danno.

L'Indennizzo viene comunque liquidato al netto di altri eventuali rifusioni e contributi comunque spettanti all'Aderente/Assicurato.
Generali Italia liquida l'Indennizzo direttamente all'Aderente/Assicurato, a termini di Lettera d'Intesa sottoscritta tra Generali Italia e il Contraente della Polizza, a partire dal 16 dicembre ed entro e non oltre i 15 giorni da detta data.
Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata[14].

Se il Contraente comunica nei termini previsti l'inadempienza dell'Aderente/Assicurato circa il mancato versamento allo stesso del contributo assicurativo e associativo a suo carico per la presente Assicurazione, dietro esplicito consenso dell'Aderente/Assicurato, Generali Italia provvede a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali Indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di Indennizzo da parte del Contraente che attesta l'avvenuto pagamento, Generali Italia non è tenuta a riconoscere altro all'Aderente/Assicurato in forza della presente Assicurazione.

Art. 1.5 - Valutazione dei Danni e arbitrato per Epizoozie

L'ammontare del Danno viene valutato:
1. secondo le norme descritte nelle Condizioni di assicurazione;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato da Generali Italia presso l'Apiario colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, ad esempio, A.S.L., amministrazioni comunali e associazioni/cooperative di conferimento di miele;
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Apiario al momento del Sinistro.

Se i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultano superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione, l'Indennizzo è ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

In caso di mancata intesa sulla quantificazione del Danno, o in ogni caso se Generali Italia nega, totalmente o parzialmente, l'Indennizzo, è facoltà dell'Aderente/Assicurato o, su delega dello stesso, del Contraente di scegliere se rimettere la questione ad un arbitrato o se adire la competente autorità giudiziaria previo tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., laddove previsto dalla normativa vigente.
Se si opta per l'arbitrato, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato per il tramite del Contraente.
Entro 30 giorni dalla comunicazione - a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo analogo, compresa la PEC - della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra parte deve comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.
In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non vi ha provveduto può essere effettuata dal Presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.
I due arbitri devono nominarne un terzo se si verifica disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.
Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.
Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.

La decisione è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.

2 – MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 – Obblighi in caso di Sinistro

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

1. comunicare immediatamente a mezzo e-mail all'Agenzia di riferimento l'evento, completando la seguente documentazione entro i primi 2 giorni lavorativi successivi:
   a. la constatazione di una riduzione della raccolta di nettare per consentire un tempestivo sopralluogo peritale, specificando tutte le circostanze dell'evento[15];
   b. la richiesta di perizia di constatazione oppure di liquidazione;

da confermare con l'invio, a mezzo e-mail, entro i primi 2 giorni lavorativi successivi di quanto segue, per ciascun Apiario colpito:
   - modulo di denuncia Sinistro, compilato e sottoscritto;
   - copia della visura della B.D.A., aggiornata alla data del Sinistro;

2. consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Apiario colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, ad esempio, A.S.L. e amministrazioni comunali;
3. fare quanto possibile per evitare o diminuire il Danno[16];
4. Non prelevare i melari dagli Alveari dell'Apiario sinistrato prima della rilevazione definitiva del Danno, salvo quanto previsto dal successivo Art. 1.7 "Rilevazione dei danni in prossimità della levata dei melari".

L'agenzia ha l'obbligo di comunicare all'Aderente/Assicurato la ricezione e il numero identificativo del Sinistro comunicato a Generali Italia.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza causa a Generali Italia.
Ogni diritto all'Indennizzo viene a decadere se l'Aderente/Assicurato opera in mala fede, altera con dolo l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Apiario

Il Valore Assicurato Unitario, ovvero il valore assicurato per ogni Alveare, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario (€)

Il Valore Assicurato dell'Apiario è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'Apiario	=	Numero degli Alveari Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario

L'Aderente/Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, commisurate alla produzione media dell'Apiario nel triennio precedente o a quella calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, nel limite della resa dello Standard Value, salvo sottoscrizione da parte dell'Aderente/Assicurato di auto-dichiarazione di produzione di miele, di cui al precedente Art. 4.1 "Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati" punto c) degli allegati al Certificato di Assicurazione.
- o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme alla tipologia floreale assicurata.

Art. 1.3 - Il Rimborso/Indennizzo dei Danni

Indennizzo dei Danni

La determinazione del Danno è stabilita direttamente da Generali Italia o dal perito da essa incaricato con l'Aderente/Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
Il calcolo per la determinazione dell'Indennizzo dovuto a termini di polizza risulta dalla moltiplicazione seguente:
c

Indennizzo	=	% danno	X	Valore Risarcibile Apiario

Il Valore Risarcibile dell'Apiario si ottiene detraendo dal valore del quantitativo assicurato il valore delle quantità perse per i Danni provocati dagli eventi non assicurati.

Art. 1.4 - Dati agrometeorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nelle definizioni relative alle avversità in garanzia, si fa riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 km², su cui è ubicato l'Apiario danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.
Generali Italia si avvale dei dati messi a disposizione dalla società Radar Meteo che, ai fini del presente contratto, si conviene equiparata ad "Istituti od Enti pubblici".
In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato, prevale quest'ultimo. Il superamento dei dati oggettivi previsti nelle definizioni è verificato con una tolleranza del 10%.

Art. 1.5 - Mandato del perito

Il perito deve:
a) accertare l'effettivo verificarsi dell'evento, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti all'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione";
b) accertare la data o il periodo in cui l'avversità stagionale si è verificata;
c) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla identificazione e ubicazione dell'Apiario, alla quantità dei prodotti assicurati e ottenibili, con l'utilizzo di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Aderente/Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
d) accertare lo stadio fenologico delle specie mellifere rilevabili;
e) accertare se esistono altre cause di Danno non garantite dalla presente Polizza Collettiva e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'Indennizzo;
f) procedere alla stima e alla quantificazione del Danno, come previsto all'art. 1.6 *"Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del Danno";*
g) accertare se altre specie vegetali o colture limitrofe poste nelle vicinanze hanno subìto danni similari;
h) accertare, nel caso di avversità che lo prevedono nelle *"Definizioni"*, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia.

Art. 1.6 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del Danno

Generali Italia può eseguire, a propria cura e spese, una o più perizie preventive di constatazione:
- al fine di verificare l'importazione di nettare, il perito redige un apposito documento o bollettino di perizia apistica di constatazione del danno che l'Aderente/Assicurato può sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i Danni relativi alla raccolta di miele, fermo restando che la quantificazione complessiva del Danno alla produzione assicurata è comunque effettuata solo in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali Danni, che si sono verificati fino a quel momento sul prodotto assicurato, se sono dovuti ad eventi non compresi in garanzia.

La quantificazione del Danno deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata dell'apiario, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.
Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione come segue:
a) il valore della produzione indennizzabile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato, le quantità perse per i

danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 1.5 "Mandato del perito" punto e) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di assicurazione;

b) al valore della produzione indennizzabile vengono applicate le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;

Dalle centesime parti di danno complessivo devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate ma verificatisi prima della decorrenza della garanzia, come specificato all'art. 2.1 "Danni non coperti dalla garanzia" e quelle relative alla Franchigia e agli Scoperti così come stabilito all'art. 3.1 "Limite di indennizzo Aggregato, Franchigia assoluta, Scoperti e Soglia di Danno".

Il Danno così determinato è sottoposto all'applicazione del Massimale di indennizzo aggregato e della Soglia di Danno, come previsto dal citato art. 3.1.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di perizia apistica, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e proposto all'Aderente/Assicurato per la sua eventuale firma; nel Bollettino di perizia apistica è richiamata l'attenzione dell'Aderente/Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo.

La firma dell'Aderente/Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.

Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Aderente/Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.

Se il Bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Aderente/Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

Generali Italia corrisponde l'Indennizzo alla data convenuta nella Lettera d'Intesa sottoscritta tra Generali Italia e il Contraente.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Aderente/Assicurato, il già menzionato Bollettino viene consegnato o spedito entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia, al Contraente, a mezzo PEC e all'Aderente/Assicurato **a mezzo PEC o raccomandata A/R** al domicilio dell'Aderente/Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione.

Solo se l'Aderente/Assicurato non si avvale del disposto dell'art. 1.8 "Perizia d'appello", comunicando il proprio dissenso anche non motivato entro 3 giorni lavorativi successivi a quello di spedizione a mezzo PEC, di cui al comma precedente, la perizia diviene definitiva per Generali Italia, che provvede alla liquidazione dell'Indennizzo così determinato.

Art. 1.7 - Rilevazione dei Danni in prossimità della levata dei melari

Se la fioritura relativa all'Apiario denunciato è terminata e sono trascorsi 5 giorni dalla denuncia con richiesta di perizia di liquidazione ma non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato da parte di Generali Italia, l'Aderente/Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito nominato dal Contraente, secondo le norme di cui agli art. 1.5 "Mandato del perito e art. 1.6 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

L'Aderente/Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia a Generali Italia - Unità Organizzativa Rischi Zootecnici e al Contraente, a mezzo lettera raccomandata o PEC.

In caso di mancato dissenso espresso e motivato di Generali Italia entro 3 giorni, esclusi sabato e festivi, dal ricevimento di tale comunicazione, la quantificazione dell'Aderente/Assicurato diventa definitiva per Generali Italia, che è così tenuta alla liquidazione dell'Indennizzo così determinato nei termini di polizza.

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 1.8 - Perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta a Generali Italia – Unità Organizzativa Sinistri Zootecnici mediante telegramma o PEC – e al Contraente, entro 2 giorni, dalla data di ricevimento del Bollettino di perizia apistica, con l'indicazione di nome, recapito telefonico e domicilio del perito scelto tra quelli indicati nella Lettera d'Intesa per competenza territoriale.

Il perito designato ed indicato da Generali Italia invita il perito designato dall'Aderente/Assicurato allo svolgimento della revisione perizia di appello entro il terzo giorno dal ricevimento della comunicazione dell'Aderente/Assicurato, esclusi sabato e festivi.

In caso di mancato accordo è necessario procedere alla nomina del terzo perito, che deve essere scelto fra i nominativi indicati nella Lettera d'Intesa. **A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza**

in un Comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.

Se Generali Italia non provvede alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia può essere effettuata dal perito nominato dall'Aderente/Assicurato e da due periti scelti dall'Aderente/Assicurato stesso tra quelli indicati nella Lettera d'Intesa. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

Art. 1.9 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato deve lasciare il prodotto della partita, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata.
Alla data di fine fioritura indicata nel Certificato di Assicurazione, l'Aderente/Assicurato può iniziare la levata dei melari ma deve lasciare i melari posti sopra gli alveari per la stima del danno, nella misura minima del 10% degli Alveari dell'Apiario.

Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo.

Se l'Aderente/Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

Art. 1.10 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di perizia apistica in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla e vincola le parti che **rinunciano, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.
Alla perizia Generali Italia può assistere in presenza o da remoto, a mezzo di propri sistemi hardware e software.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 1.11 - Anticipata risoluzione del contratto

Se la raccolta di miele dell'Apiario assicurata è compromessa dalle avversità oggetto della garanzia in modo e in tempi tali da potersi sostituire con altra fonte nettarifera e l'Aderente/Assicurato richiede l'Indennizzo a mezzo telegramma o PEC a Generali Italia – Unità Organizzativa Sinistri Zootecnici, questa ha facoltà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, di indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato, Generali Italia corrisponde la somma e il contratto si intende risolto per mutuo consenso.

Art. 1.12 - Pagamento dell'Indennizzo

Generali Italia, verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, procede alla liquidazione dell'Indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il Contraente, solo se non è stata fatta opposizione sulla valutazione del Danno **e solo se il Premio è stato pagato**.
L'Indennizzo viene liquidato al netto di altri eventuali rifusioni e contributi comunque spettanti all'Aderente/Assicurato.
La Società liquida l'Indennizzo direttamente all'Aderente/Assicurato risultante dai Bollettini di perizia apistica, **a termini di Lettera d'Intesa sottoscritta tra Generali Italia e il Contraente a partire dal 5 dicembre ed entro e non oltre 15 giorni da detta data**.
Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata[17].
Se il Contraente comunica nei termini previsti l'inadempienza dell'Aderente/Assicurato circa il mancato versamento allo stesso del contributo assicurativo e associativo a suo carico per la presente Assicurazione, dietro esplicito consenso dell'Aderente/Assicurato, Generali Italia provvede a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali Indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di Indennizzo da parte del Contraente che attesta tale avvenuto pagamento, Generali Italia non è tenuta a riconoscere altro all'Aderente/Assicurato in forza della presente Assicurazione.

---

[14] Art. 1913 del Codice civile.

[15] Art. 1914 del Codice civile.

[16] Art. 1916 del Codice civile.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com